



Determina N. 543 del 23/09/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Pavia, con nota del 4 settembre 2026, prot. ASST n. 65519, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Giorgio Lorini, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Pneumologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Giorgio Lorini presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Pneumologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Giorgio Lorini la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Pavia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in malattie dell’apparato respiratorio;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Pavia la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Giorgio Lorini di attività formativa professionalizzante presso la SC Pneumologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA	
	PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE	
	NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI	
	SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	
	PER LAUREATI MEDICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.	
	TRA	
	l'Università degli studi di Pavia, (di seguito indicata come "Università"), con sede in	
	Pavia, Strada Nuova, 65, in persona della prof.ssa Giulia Maria Stella Direttore della	
	scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio, domiciliato per la	
	carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della	
	delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017	
	E	
	l'ASST Papa Giovanni XXIII (di seguito indicata come ASST), con sede in Bergamo,	
	Piazza OSM, 1, in persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, domiciliato	
	per la carica in Bergamo, Piazza OSM, 1;	
	di seguito denominate singolarmente "parte" e collettivamente "parti"	
	PREMESSO CHE:	
	- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di	
	stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e	
	servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di	
	quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e	
	professionale;	
	- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione	
	fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali	
	delle Università;	

	- l'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 sancisce, tra l'altro, che la formazione	
	finalizzata a ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata	
	in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal	
	fine dalle autorità competenti;	
	- gli artt. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici	
	specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 4	
	febbraio 2015 n. 68, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo	
	svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati	
	dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del	
	medesimo decreto legislativo;	
	- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 ha introdotto gli standard e i requisiti per ogni	
	tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari	
	per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della	
	scuola;	
	- tale decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa	
	professionalizzante e ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane	
	non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione	
	specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti	
	formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono	
	essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario	
	Nazionale;	
	E' PREMESSO INOLTRE CHE:	
	- la SC Pneumologia costituisce struttura della rete formativa della scuola di	
	specializzazione di altro Ateneo e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di	
	posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei	

	medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale	
	struttura;	
	- il Direttore della scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio ha	
	valutato l'istanza presentata dal dott. Giorgio Lorini ed ha autorizzato lo svolgimento	
	del periodo di stage formativo presso l'ASST sulla base degli obiettivi formativi come	
	meglio precisati al successivo art. 5.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 – Medico in formazione specialistica	
	L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di	
	attività di tirocinio in formazione specialistica in malattie dell'apparato respiratorio il	
	dott. Giorgio Lorini.	
	Art. 3 – Durata dello stage	
	Il periodo di stage si svolge dal 1 novembre 2026 al 31 ottobre 2027 o a partire dalla	
	data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.	
	Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime	
	di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio	
	percorso formativo.	
	Art. 4 – Luoghi e tempi	
	L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le	
	attrezzature della SC Pneumologia con orario di accesso da concordare con il direttore	
	della struttura.	
	Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage	

	Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal	
	Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione	
	specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:	
	– acquisire la capacità della gestione di pazienti in ventilazione all’interno di	
	un’unità di terapia subintensiva respiratoria.	
	Art. 6 – Natura giuridica dello stage	
	Il periodo di stage formativo non dà luogo all’instaurarsi di un rapporto di lavoro. La	
	frequenza del medico formazione specialistica è finalizzata all’addestramento	
	professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione e ne	
	rappresenta parte integrante.	
	Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario	
	Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dott. Luca Malandrino, dirigente medico	
	della SC Pneumologia, indicato come tutor dall’ASST.	
	Il prof. Angelo Corsico è tutor universitario designato dal Consiglio della scuola in	
	veste di responsabile didattico-organizzativo.	
	Art. 8 – Accertamento frequenza	
	L’accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso	
	le strutture dell’ASST è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al direttore	
	della scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal	
	Consiglio della scuola di specializzazione.	
	Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica	
	Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a	
	svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi	
	indicati negli artt. 3 e 4.	
	Durante l’attività di formazione presso l’ASST il medico in formazione specialistica è	

tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

	Il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle disposizioni	
	normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori	
	eventualmente dettate dai regolamenti dell’ASST.	
	Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene,	
	sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l’accertamento della	
	idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della	
	struttura sanitaria di prima assegnazione.	
	L’avvio della frequenza presso l’ASST è subordinato al recepimento del giudizio di	
	idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria	
	universitaria. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire	
	in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici	
	personali.	
	Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal	
	d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in	
	materia di radioprotezione e, in particolare:	
	– l’ASST fornirà all’esperto di radioprotezione dell’Università (nome ed e-mail	
	saranno forniti insieme alla classificazione) le informazioni da questi richieste e	
	ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall’art. 109 del d.lgs. 31	
	luglio 2020 n. 101, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso	
	in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “esposto”, alla	
	definizione dei vincoli di dose;	
	– in ottemperanza agli artt. 109,112 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101,	
	l’Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica	
	comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in	
	formazione specialistica sia classificato come “Esposto”, l’Università garantirà la	

	sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e	
	trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso	
	decreto, la formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il nominativo	
	dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università;	
	– in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'ASST	
	provvederà all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione	
	specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, a fornirgli i	
	dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica	
	individuale.	
	Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST	
	provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la	
	classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere	
	con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione	
	sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.	
	Art. 13 – Mensa	
	L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica	
	nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva	
	presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste	
	dai rispettivi regolamenti aziendali.	
	ART. 14 - Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base	
	del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte	
	dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula	
	ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati	

	potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori	
	dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli	
	adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente	
	Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del	
	Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni	
	XXIII all'indirizzo https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-	
	trasparente/privacy/informative-sulla-privacy	
	Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio,	
	le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati	
	personali dei tirocinanti.	
	L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la	
	propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra	
	citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di	
	trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati	
	personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di	
	riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui	
	vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.	
	Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e	
	comunitaria applicabile in materia.	
	ART. 15 – Durata	
	La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata	
	di 12 mesi dal 1 novembre 2026 al 31 ottobre 2027.	
	La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una	
	durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della	

scuola di specializzazione a cui è iscritto il medico in formazione specialistica.

ART. 16 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17 - Imposte

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131, a cura e spese della Parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale dall'Università ex art. 15 dello stesso DPR n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione regionale delle entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, Ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22 novembre 2001. In caso di atto tra Pubbliche amministrazioni, la convenzione viene sottoscritta con firma digitale o a essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 19 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse derivare dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 542/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/09/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
